

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 settembre 2024, n. 460

[ID VIP 10702] - PARCO EOLICO ESISTENTE, CON SMANTELLAMENTO DEGLI ATTUALI 20 AEROGENERATORI DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 13,08 MW, E SOSTITUZIONE IN RIDUZIONE DEGLI STESSI CON L'INSTALLAZIONE DI 6 NUOVI AEROGENERATORI, DELLA POTENZA UNITARIA DI 6,6 MW, PER UNA POTENZA TOTALE D'IMPIANTO PARI A 39,6 MW, UBICATO NEI COMUNI DI VOLTURINO (FG) E VOLTURARA APPULA (FG), CON OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ALBERONA (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EDISON RINNOVABILI S.P.A.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 49690 del 14.03.2024, acquisita in data 18.03.2024 al prot. n. 137631 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 149120 del 24.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 179984 del 11.04.2024, con la quale il Comune di Volturino ha espresso parere non

favorevole rispetto agli aerogeneratori VV04, VV05 e VV06, nei termini ivi indicati;

- nota prot. n. 202719 del 26.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10702, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al PARCO EOLICO ESISTENTE, CON SMANTELLAMENTO DEGLI ATTUALI 20 AEROGENERATORI DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 13,08 MW, E SOSTITUZIONE IN RIDUZIONE DEGLI STESSI CON L'INSTALLAZIONE DI 6 NUOVI AEROGENERATORI, DELLA POTENZA UNITARIA DI 6,6 MW, PER UNA POTENZA TOTALE D'IMPIANTO PARI A 39,6 MW, UBICATO NEI COMUNI DI VOLTURINO (FG) E VOLTURARA APPULA (FG), CON OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ALBERONA (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EDISON RINNOVABILI" S.p.A., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/>

- nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria VIP 10702.pdf - 73c163161e58f6a0f1a3a926a0adc4fe0736480306998c0db00846293c892c18

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10702

Tipologia di progetto: **Impianto Eolico**
Potenza: **39,6 MW (6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW)**
Ubicazione: **Comune di Volturino e Volturara Appula (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Alberona (FG)**
Proponente: **Edison Rinnovabili S.P.A.**

Il parco eolico, denominato "Volturino-Volturara", ricade per 3 aerogeneratori (VV01, VV04 e VV05) nel Comune di Volturino in località Piano dei Galli - Passo del Lupo mentre gli altri nel Comune di Volturara (VV02, VV03 e VV06). L'impianto è la prosecuzione di quello di Volturara Appula – Motta Montecorvino. Il progetto di repowering prevede n. 6 nuove WTG della potenza fino a 6,6 MW/WTG per un totale di 39,6 MW in sostituzione dei 20 aerogeneratori oggi in esercizio della potenza complessiva di 13,08 MW. Il punto di consegna, posizionato nel vicino comune di Alberona, rimane quello utilizzato dall'impianto in essere.

L'area dell'impianto si sviluppa **nell'Ambito Tavoliere** in esso ricade la figura territoriale e paesaggistica del PPTR: **"I Monti Dauni settentrionali"** per gli aerogeneratori VV01, VV04, VV05 e **"Media Valle del Fortore"** per gli aerogeneratori VV02, VV03 e VV06.

Dall'analisi della documentazione si evince che l'area interessata, secondo il P. di F. del Comune di Volturara Appula (FG), è tipizzata come "E1 – Rurale" art. 58 mentre, secondo quanto previsto dal P.R.G. del Comune di Volturino (FG), ricade in zona Zona Agricola "E" anche se, in località "Piano dei Galli" sia nella parte ricadente nel Comune di Volturino aerogeneratori (VV04 e VV05) che in quella ricadente nel Comune di Volturara Appula (VV06), lo strumento urbanistico individua la zona CT "Centro Turistico" 1, 2 e 3. Bisogna precisare che gli aerogeneratori VV06, VV05 e VV04 distano rispettivamente circa 500, 550 e 1000 m dal punto dove è prevista la realizzazione dell'Ospedale di Comunità, circa 300, 500 e 950 m dall'Area individuata "CT" "Centro Turistico" – 2 – Villaggio Turistico e Area Attrezzata, circa 330, 440 e 900 dall'Area individuata "CT" "Centro Turistico" – 1 – chalet "Piano dei Galli" e circa 600, 500 e 900 m dall'Area individuata "CT" "Centro Turistico" – 3 – Villaggio Turistico.

Nella tabella che segue sono indicate le coordinate geografiche degli aerogeneratori nel sistema di riferimento UTM WGS 84, il comune, il foglio e la particella catastale su cui sono ubicati.

A PNXF3G0-IR Edison_VolturinoVolturara					
N WTG	Coordinate Asse		Dati Catastali		
	X	Y	Comune	Foglio	P.lle
VV01	507540	4591960	Volturino	25	91
					92
					370
VV02	507852	4591240	Volturara	31	24
					33
					16
VV03	508305	4590479	Volturara	33	194
					501
VV04	508699	4591514	Volturino	27	502
					365
VV05	509003	4591136	Volturino	27	456
					459
					108
VV06	509104	4590484	Volturara	33	31
SSEU	509187	4585232	Alberona	30	208

Tabella 1 – Coordinate geografiche nel sistema UTM 33- WGS84 Fuso 33N e riferimenti catastali degli aerogeneratori




Figura 1 – inserimento dell'area d'intervento su ortofoto

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (Comuni di San Pancrazio Salentino (BR) e Salice Salentino (LE)) rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **sono** già installati impianti della stessa fonte. L'impianto si configura come progetto di repowering e prevede n. 6 nuove WTG in sostituzione dei 20 aerogeneratori. **L'impianto di ammodernamento è realizzato nell'ambito dello stesso sito in cui è localizzato l'Impianto eolico esistente, autorizzato e in esercizio, dove per stesso sito si fa riferimento alla definizione del comma 3-bis dell'art. 5 del D. Lgs. N. 28/2011 (lett. a)**




Figura 2 – buffer di 20 Km con segnalazione degli impianti eolici ricadenti nell'area
L'area dell'impianto proposto, pertanto, è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. a del D. lgs. 199/2021.



Figura 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto ai tematismi del PPTR (fonte SIT Puglia)

Si precisa che dalla verifica della cartografia del PPTR l'impianto NON interferisce con alcun tematismo.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.




Figura 4 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (fonte SIT Puglia)

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone IBA		<input checked="" type="checkbox"/>		5.000
Altre Aree (Rete Ecologica Biodiversità) - Aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità come individuate nel PPTR, DGR n.1/10	Sistema di naturalità			
	Principe	<input type="checkbox"/>		
	Secondario	<input type="checkbox"/>		
	Connessioni			
	Fluviali-residuali	<input type="checkbox"/>		
	Corso d'acqua episodico	<input type="checkbox"/>		
	Aree tampone	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Nuclei naturali isolati	<input type="checkbox"/>		
	Ulteriori siti			
	Area Pedemurgiana - Fossa Bradanica	<input type="checkbox"/>		-
Area frapposta tra SIC-ZPS-IBA nei territori di Laterza e Castellaneta	<input type="checkbox"/>		-	
Area ricadente nell'agro di Chieuti	<input type="checkbox"/>			

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010

L'analisi delle aree non idonee FER secondo il R.R. n.24/2010, relativamente all'area di inserimento del parco eolico in questione, ha messo in evidenza alcune interferenze in particolare tutti gli aerogeneratori ricadono nelle aree tampone e nell'IBA 126 Monti della Daunia, anche il cavidotto intercetta alcuni tematismi le cui interferenze saranno risolte con l'uso della TOC.

L'area dell'impianto proposto NON è idonea ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d), "Parchi eolici o singoli aerogeneratori (diversi da E.2-c).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)


In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al D.M. su citato **paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- α) l'analisi dei documenti forniti non mostra l'adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o

EMAS). Una verifica condotta sul sito di Accredia https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha rivelato che la società di ingegneria "VEGA sas" coordinatrice del progetto e le differenti figure professionali non risultano attualmente accreditati relativamente alle ISO 9001 e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

- β) **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. Il progetto, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e comporta ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. La proposta progettuale rientra tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 2 - "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";
- χ) il proponente attesta, nei documenti presentati, che il progetto in fase di esercizio dell'impianto ha una riduzione del consumo di suolo in quanto passa da 20 a 6 aerogeneratori.
- δ) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- ε) l'impianto **è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Le colture rilevate nell'area, come documentato dalla carta dell'uso del suolo, sono caratterizzati dalla presenza di seminativo semplice non irriguo. I terreni in questione non ospitano coltivazioni certificate D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.

L'area ricadente nel buffer di 3 km dall'impianto è caratterizzata dalla dominanza di superfici ondulate e di versante con superfici agricole coltivate prevalentemente a seminativo semplice



non irriguo.

Figura 5 - carta dell'uso del suolo

- φ) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi. Le caratteristiche dell'aerogeneratore (diametro del rotore 150 m, altezza del mozzo 102,5 m, altezza totale aerogeneratore 177 m, potenza nominale pari a 6 MW) sono relative al modello SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Mod. SG 6.6 155 che potrebbe essere sostituito, in fase realizzativa, con un modello equivalente.
- γ) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- η) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica in quanto impianto eolico.

Paragrafo 16.2

il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

L'altezza totale dell'aerogeneratore H_t (al tip della pala) è pari a 177,5 m ($H_t = H + D/2 = 102,5 + 75 = 177,5$)

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;

il requisito è soddisfatto (nella costruzione delle nuove strade sarà rispettata al massimo la morfologia del terreno evitando eccessivi sterri e riporti);

- trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;

il requisito è soddisfatto (massciata ricoperta da stabilizzato ecologico, realizzato con granulometrie fini composte da frantumato di cava);

- interramento dei cavidotti;

il requisito è soddisfatto;

- distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare

IMPIANTI	DISTANZA DA AEROGENERATORI + PROSSIMI	N. impianti nel buffer 20 KM
IVPC	500 m	7
VM	640 m	6
Ferrovie del Gargano	816 m	12
IVPC	1550 m	6
IVPC	3100 m	63
IVPC	5750 m	18
BKW	6700 m	14
Fortore Energia	7530 m	13
EOL	8200 m	11
EOL	9000 m	11
EOL	9150 m	9
Avitabile	9750 m	6
EOL	9800 m	2
Edison	10000 m	1
EOL	10300 m	7
EOL	11350 m	8
EOL	11420 m	13
ALTRO	> 11500 m	170
TOTALE		377

l'effetto selva);

Tabella 3 – Impianti eolici in esercizio

il requisito **NON** è soddisfatto. (H max 180 m x 50 = 9 Km)

- distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;

il requisito è soddisfatto (diametro del rotore 150 m x 5 = 750 m; diametro del rotore 150 m x 3 = 450 m).

- scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;

il requisito è soddisfatto (bianco opaco antiriflettenti);

- privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati;

il requisito è soddisfatto (trattasi di un progetto di repowering);

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;

il requisito è soddisfatto (nella costruzione delle nuove strade sarà rispettata al massimo l'orografia del terreno e la viabilità di cantiere di nuova realizzazione coinciderà con quella definitiva di esercizio; le torri sono ubicate in terreni coltivati a seminativi e non interessano habitat di pregio o prioritario)

- contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;

il proponente prevede che dall'inizio dell'elaborazione del progetto esecutivo saranno necessari circa 88 mesi affinché il parco entri in produzione mentre, per la realizzazione, sono stati stimati circa 18 mesi cercando di abbattere i tempi lavorando contemporaneamente su più torri;

- ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;

il requisito è soddisfatto (la nuova viabilità avrà una superficie complessiva di circa 34831 mq e sarà utile al solo raggiungimento delle torri);

- utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;

il requisito è soddisfatto;

- ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;

il requisito è soddisfatto (il proponente utilizza tecniche di rinaturalizzazione e rimboschimento per tutte le aree dismesse del vecchio impianto nonché il ripristino ante operam delle aree di cantiere non utili alla fase di esercizio);

- applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

il requisito è soddisfatto (bande orizzontali bianche e rosse colorate sulle pale e segnalazione notturna con luci rosse degli aerogeneratori più esterni);

- inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;

il requisito è soddisfatto

- interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;

il requisito è soddisfatto (linee di MT e AT interrate; i cavi per linee AT saranno a elica visibile);

- adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti;

il requisito è soddisfatto (limitazione della velocità dei mezzi, umidificazione del terreno, bagnatura delle gomme degli automezzi);

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;

il requisito è soddisfatto (è utilizzata una macchina tripala a bassa velocità)

- utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;

il requisito è soddisfatto;

- posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile;

il requisito è soddisfatto;

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.;

il requisito è soddisfatto

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

$$h \max 177,5 \text{ m} \times 6 = 1065 \text{ m}$$

il requisito è parzialmente soddisfatto. Rispetto all'area d'impianto il proponente dichiara che la distanza minima dal centro urbano di Volturino è di circa 1 km e non è verificabile, più a nord est, è presente Motta Montecorvino a circa 2,5 km. Gli altri centri come Celenza, Alberona e San Marco la Catola sono a distanze superiori ai 4 km;

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre;

il requisito è soddisfatto. Il proponente ha effettuato la verifica con un buffer di 500 m e dichiara la piena compatibilità dell'iniziativa con il sistema viario dell'area evidenziando la rispondenza dei requisiti minimi anche nelle condizioni peggiori. Le strade provinciali che attraversano l'area d'impianto sono la SP 134 e la SP 135 oltre ad alcune strade comunali distano dagli aerogeneratori oltre i 150 m richiesti.

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione;

il requisito è soddisfatto. Il proponente ha effettuato la verifica e dichiara l'assoluta compatibilità degli aerogeneratori col grado di antropizzazione dell'area. (la gittata massima calcolata è pari a 166,33 m).

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il territorio del progetto **NON rientra** nelle aree di produzione di prodotti tipici (DOP, DOC, DOCG, e IGT). Le colture presenti nell'area (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente seminativi non irrigui.

Paragrafo 16.5

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e di compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e di dismissione.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto di parco eolico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il parco eolico di Volturino, denominato "Volturino-Volturara", ricade in località Piano dei Galli - Passo del Lupo ed è la prosecuzione dell'impianto di Volturara Appula – Motta Montecorvino. Il progetto di repowering prevede n. 6 nuove WTG della potenza fino a 6,6 MW/WTG per un totale di 39,6 MW in sostituzione dei 20

aerogeneratori oggi in esercizio della potenza complessiva di 13,08 MW. Il punto di consegna, posizionato nel vicino comune di Alberona, rimane quello utilizzato dall'impianto in essere.

L'area dell'impianto si sviluppa **nell'Ambito Tavoliere** in esso ricade la figura territoriale e paesaggistica del PPTR: **"I Monti Dauni settentrionali"** per gli aerogeneratori VV01, VV04, VV05 e **"Media Valle del Fortore"** per gli aerogeneratori VV02, VV03 e VV06.

Dall'analisi della documentazione si evince che l'area interessata, secondo il P. di F. del Comune di Volturara Appula (FG), è tipizzata come "E1 – Rurale" art. 58 mentre, secondo quanto previsto dal P.R.G. del Comune di Volturino (FG), ricade in zona Zona Agricola "E". Il comune di Volturino ha già rilasciato parere **non favorevole** come da PARERE dell'UFFICIO TECNICO prot. n. 0002839 DEL 11-04-2024 allegato alla documentazione.

In conclusione dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che l'area dell'impianto proposto:

- è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. a del D. lgs. 199/2021 in quanto è un progetto di repowering realizzato nell'ambito dello stesso sito in cui è localizzato l'Impianto eolico esistente.
- ricade tra quelle non idonee ex R.R. 24/2010 in quanto tutti gli aerogeneratori ricadono nelle aree tampone e nell'IBA 126 Monti della Daunia;
- l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d), "Parchi eolici o singoli aerogeneratori (diversi da E.2-c);
- i progettisti non risultano attualmente accreditati relativamente alle ISO 9001 e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS);
- in fase di esercizio l'impianto ha un consumo di suolo relativo alle piazzole e alla nuova viabilità di servizio; comporta comunque una riduzione rispetto all'impianto precedente;
- è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- è integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. L'impianto ricade in un'area classificata come **seminativi in aree non irrigue**, nell'area non sono presenti coltivazioni di pregio;
- ulteriori impianti eolici insistono nel buffer di H tip = 10 km (effetto selva);
- il progetto prevede misure di mitigazione e compensazione in fase di cantiere, esercizio e dismissione;
- le modalità d'inserimento nel paesaggio e nel territorio dell'intervento soddisfano in gran parte quanto disposto dalle linee guida, con particolare riferimento anche all'allegato 4 specifico per gli impianti eolici.